

*Criticità e approssimazione nell'organizzazione della prima fase delle selezioni docenti 2018*

## **Altro che buona scuola: caos nel concorso docenti 2018**

L'ennesima riforma della scuola, consacrata nella legge 107 del 2015, meglio nota come "Buona scuola" prevedeva anche nuove modalità nel reclutamento dei docenti.

Il successivo Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - applicazione della legge - è pomposamente intitolato "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*".

Il Decreto introduce una nuova procedura per la formazione iniziale e il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia di posto comune che di sostegno. Nel decreto è anche regolata una fase transitoria per la stabilizzazione dei docenti già in possesso di abilitazione e di quelli con almeno 3 anni di servizio come supplenti.

Oggi si sta realizzando questa prima fase, cioè la prova orale non selettiva per i docenti della secondaria in possesso dell'abilitazione. Non selettiva significa che non si può esser bocciati e che, con qualunque valutazione per la prova sostenuta, si è inseriti in una graduatoria di merito da cui nella fase transitoria sono previste le normali assunzioni dalle GAE e dal concorso 2016, alle quali si aggiungono le assunzioni da questa nuova graduatoria dei docenti abilitati e da quella del concorso riservato per chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, oltre che dal concorso ordinario.

Nell'avvio di queste procedure concorsuali stiamo assistendo, impotenti, allo show dell'improvvisazione e dell'approssimazione da parte di Amministrazione scolastica, Ministero e strutture periferiche regionali, provinciali e scolastiche.

I titoli di accesso non sono stati verificati e tutti sono stati ammessi alle prove. Questo significa che se ho dichiarato di possedere l'abilitazione, nessuno ha verificato se trattasi di un'abilitazione valida o se è stata ritenuta valida esclusivamente dal concorrente. Se il concorrente ha dichiarato di avere i titoli per insegnare Storia della Musica nei licei musicali, nessuno ha controllato se ha solo il titolo di abilitazione per insegnare flauto, o di didattica della musica (ex classe di concorso A031 o A032 o A077), ma non è in possesso della laurea in Musicologia e beni musicali (LM-45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9.7.2009. Questo vale per tutte le classi di concorso, ma in particolar modo è delicata la situazione delle nuove classi di concorso come quella citata e tante altre (Scienze e tecnologie della calzatura e della moda, Scienze e tecnologie della logistica, Tecnologie musicali, Teoria analisi e composizione...). Tutti ammessi dunque, ma per essere poi esclusi dopo l'inserimento in graduatoria? Chi opererà questa esclusione, la commissione, l'ufficio scolastico regionale al momento dell'accesso al FIT, o al momento della successiva immissione in ruolo?

Seguirà solito ricorsificio!

Altro problema, la contemporanea convocazione per più classi di concorso cui il docente può partecipare. Senza una regia regionale, ogni commissione ha scelto le date più consone alle proprie esigenze, dunque un docente di tromba si trova nella condizione di non poter partecipare alle convocazioni contemporanee per insegnare nelle medie e nei licei, a differenza del suo collega che per effetto dell'estrazione casuale della lettera del cognome da cui partire non avrà il problema della contemporaneità e potrà sostenere entrambe le prove.

Si riuscirà a porre rimedio scongiurando ricorsi a cui forse, ormai, l'Amministrazione scolastica è troppo abituata.

Benevento, 8 giugno 2018

*Vincenzo Delli Veneri*